

## **CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE**

### **Delibera 3-24**

**OGGETTO:** linee guida per l'utilizzo (irriguo, industriale, civile, ambientale) delle acque reflue urbane affinate nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 17 maggio 2024

### **PREMESSO**

CHE la Direttiva 2000/60/CE detta il quadro d'azione comunitario nel campo della politica delle acque e introduce misure supplementari per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'acqua, sottolineando i criteri favorevoli all'utilizzo di acque reflue;

CHE il punto 1 del considerando della Direttiva 2000/60 riporta: "L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale";

CHE il Decreto Ministeriale n. 185 del 12 giugno 2003 stabilisce le norme tecniche che delineano i parametri chimici e biologici da rispettare per l'utilizzo delle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, urbane e industriali. All'articolo 3 chiarisce i tre possibili utilizzi delle acque reflue depurate: irriguo, civile e industriale;

CHE il D. Lgs. 152/2006 stabilisce le norme generali sulla tutela delle acque dall'inquinamento e contiene disposizioni per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue. In particolare, all'art. 98 impone a coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica di adottare misure per eliminare gli sprechi, ridurre i consumi e aumentare il riciclo e l'utilizzo di acque reflue, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

CHE il Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 reca prescrizioni minime per l'utilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate - a tutela della salute pubblica – e per l'applicazione di un indirizzo coordinato e trasparente alla circolazione dei prodotti alimentari coltivati con acque reflue recuperate. Lo scopo del Regolamento è quello di favorire una maggiore diffusione di tale utilizzo, laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare l'utilizzo dell'acqua reflua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità;

CHE il punto 29 del considerando del suddetto Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, riporta: *“Il riciclaggio e il riutilizzo delle acque reflue trattate hanno un notevole potenziale. Al fine di promuovere e incoraggiare il riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di consentire l'utilizzo delle acque trattate per altri scopi, incluso a fini industriali, civili e ambientali, secondo quanto ritenuto necessario sulla base delle caratteristiche e delle esigenze nazionali, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.”*;

## Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE l'Allegato I del Regolamento (UE) 2020/741 già stabilisce che, *“fatte salve altre pertinenti normative dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque affinate per ulteriori scopi quali:*

- il riutilizzo a fini industriali; e*
- fini civili e ambientali”;*

CHE con le ultime Deliberazioni in materia di regolazione tariffaria e di Qualità Tecnica del SII, l'ARERA ha inteso promuovere ed incentivare l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate, prevedendo nelle Delibere n. 639/2023/R/Idr di aggiornamento del metodo tariffario MTI-4 e n. 637/2023/R/Idr di aggiornamento del meccanismo incentivante della Qualità Tecnica, alcuni strumenti finalizzati a valorizzare le gestioni che praticano l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate in recepimento del principio di *water conservation*:

- introduzione nella regolazione della qualità tecnica del nuovo macro-indicatore M0 finalizzato a misurare la resilienza idrica e gli interventi dei gestori diretti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, che nella sua formulazione valorizza i volumi di acqua reflua utilizzata (cfr. art. 5 Allegato A delibera 637/23);
- introduzione di un meccanismo di incentivazione legato al riuso di cui all'art. 37 Allegato A della Delibera 639/23;
- la conferma del meccanismo di *sharing* per le altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, tra cui il riuso (cfr. art. 28 Allegato A delibera 639/23);

CHE per quanto sopra espresso, in applicazione dei più recenti indirizzi normativi e regolatori e al fine di consentire l'attuazione di interventi orientati al conseguimento degli obiettivi di tutela e di risparmio della risorsa anche attraverso l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate rivenienti da impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato, è stato predisposto e condiviso con il gestore Acea ATO 2 SpA, il documento “Linee guida per l'utilizzo (irriguo, industriale, civile, ambientale) delle acque reflue urbane affinate nell'ATO2 Lazio Centrale Roma” allegato alla presente deliberazione;

### DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI approvare il documento “Linee guida per l'utilizzo (irriguo, industriale, civile, ambientale) delle acque reflue urbane affinate nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma”;

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

### ALLEGATI:

- “Linee guida per l'utilizzo (irriguo, industriale, civile, ambientale) delle acque reflue urbane affinate nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma”

**il verbalizzante**  
**dott. ing. Massimo Paternostro**

**LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO  
(IRRIGUO, INDUSTRIALE, CIVILE, AMBIENTALE)  
DELLE ACQUE REFLUE URBANE AFFINATE  
NELL'ATO2 LAZIO CENTRALE ROMA**

Approvate con delibera della Conferenza dei Sindaci n. 12-24 del 17 maggio 2024

## INDICE

|     |                                                            |    |
|-----|------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Premesse .....                                             | 3  |
| 2   | Definizioni.....                                           | 6  |
| 3   | Disciplina tariffaria e finanziamento delle opere .....    | 8  |
| 3.1 | Inquadramento .....                                        | 8  |
| 3.2 | Copertura dei costi di investimento e di esercizio.....    | 9  |
| 3.3 | Tariffa di utilizzo .....                                  | 10 |
| 4   | Piano di Gestione dei Rischi - PGR.....                    | 12 |
| 5   | Contratto di Somministrazione / Disciplinare tecnico ..... | 13 |
| 5.1 | Contratto di realizzazione e somministrazione .....        | 13 |
| 5.2 | Contratto di somministrazione.....                         | 13 |
| 6   | Aspetti autorizzativi .....                                | 15 |

## I Premesse

- a) La Direttiva 2000/60/CE detta il quadro d'azione comunitario nel campo della politica delle acque e introduce misure supplementari per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'acqua, sottolineando i criteri favorevoli all'utilizzo di acque reflue;
- b) il punto I del considerando della Direttiva 2000/60 riporta: *"L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale"*;
- c) il Decreto Ministeriale n. 185 del 12 giugno 2003 stabilisce le norme tecniche che delineano i parametri chimici e biologici da rispettare per l'utilizzo delle acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche, urbane e industriali. All'articolo 3 chiarisce i tre possibili utilizzi delle acque reflue depurate: irriguo, civile e industriale;
- d) il D. Lgs. 152/2006 stabilisce le norme generali sulla tutela delle acque dall'inquinamento e contiene disposizioni per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue. In particolare, all'art. 98 impone a coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica di adottare misure per eliminare gli sprechi, ridurre i consumi e aumentare il riciclo e l'utilizzo di acque reflue, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;
- e) il Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 reca prescrizioni minime per l'utilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate - a tutela della salute pubblica – e per l'applicazione di un indirizzo coordinato e trasparente alla circolazione dei prodotti alimentari coltivati con acque reflue recuperate. Lo scopo del Regolamento è quello di favorire una maggiore diffusione di tale utilizzo, laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare l'utilizzo dell'acqua reflua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità;
- f) Il punto 29 del considerando del suddetto Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, riporta: *"Il riciclaggio e il riutilizzo delle acque reflue trattate hanno un notevole potenziale. Al fine di promuovere e incoraggiare il riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di consentire l'utilizzo delle acque trattate per altri scopi, incluso a fini industriali, civili e ambientali, secondo quanto ritenuto necessario sulla base delle caratteristiche*

*e delle esigenze nazionali, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.”;*

g) l'Allegato I del Regolamento (UE) 2020/741 già stabilisce che *“Fatte salve altre pertinenti normative dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque affinate per ulteriori scopi quali:*

*— il riutilizzo a fini industriali; e*

*— fini civili e ambientali.”;*

h) con le ultime Deliberazioni in materia di regolazione tariffaria e di Qualità Tecnica del SII, l'ARERA ha inteso promuovere ed incentivare l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate, prevedendo nelle Delibere n. 639/2023/R/Idr di aggiornamento del metodo tariffario MTI-4 e n. 637/2023/R/Idr di aggiornamento del meccanismo incentivante della Qualità Tecnica, alcuni strumenti finalizzati a valorizzare le gestioni che praticano l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate in recepimento del principio di *water conservation*:

- introduzione nella regolazione della qualità tecnica del nuovo macro-indicatore M0 finalizzato a misurare la resilienza idrica e gli interventi dei gestori diretti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, che nella sua formulazione valorizza i volumi di acqua reflua utilizzata (cfr. art. 5 Allegato A delibera 637/23);
- introduzione di un meccanismo di incentivazione legato al riuso di cui all'art. 37 Allegato A della Delibera 639/23;
- la conferma del meccanismo di sharing per le altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, tra cui il riuso (cfr. art. 28 Allegato A delibera 639/23);

i) risulta opportuno effettuare una ricognizione del quadro normativo e regolatorio applicabile, al fine di definire delle linee guida di riferimento per il corretto inquadramento patrimoniale, autorizzativo e tariffario della realizzazione delle opere relative all'utilizzo delle acque urbane reflue urbane affinate;

j) le opere relative all'utilizzo delle acque urbane reflue urbane affinate possono essere realizzate anche per perseguire le finalità precipue del Servizio Idrico Integrato, secondo termini e modalità stabilite, previa verifica della convenienza del rapporto costi/benefici, in sede di approvazione del Programma degli Interventi; in tale caso, i costi connessi sono

trattati nell'ambito della componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa, nel rispetto della normativa regolatoria pro-tempore vigente.

## 2 Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida si applicano le seguenti definizioni:

- 1) utilizzatore finale: una persona fisica o giuridica, sia un soggetto pubblico o privato, che utilizza acque affinate;
- 2) acque reflue urbane: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
- 3) acque reflue urbane affinate: le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezione 2, del Regolamento (UE) 2020/741;
- 4) impianto di affinamento: impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell'allegato I, sezione I, del Regolamento (UE) 2020/741;
- 5) gestore dell'impianto di affinamento: soggetto che gestisce o controlla un impianto di affinamento in qualità di gestore del SII;
- 6) punto di consegna: il punto in cui un gestore dell'impianto di affinamento consegna l'acqua affinata al soggetto successivo della catena;
- 7) parte responsabile: una parte che svolge un ruolo o un'attività nel sistema di utilizzo dell'acqua reflua urbana affinata;
- 8) servizio idrico integrato (S.I.I.): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- 9) sistema di riutilizzo delle risorse idriche (SRRRI): l'attività di utilizzo della risorsa tramite l'uso delle acque reflue urbane affinate rivenienti da impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato che comporta, in generale, la realizzazione di opere di affinamento delle stesse acque reflue urbane depurate e delle opere di trasporto;

- 10) tariffa di utilizzo: la tariffa applicata dal gestore dell'impianto di affinamento all'utilizzatore finale o al soggetto successivo della catena al punto di consegna.
- 11) Piano di Gestione dei Rischi (PGR): il piano disposto dall'art. 5 del Reg.to UE 2020/741 del 25 maggio 2020 per l'individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale.

Per le definizioni non comprese nell'elenco sopra riportato si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale pro-tempore vigente.

## 3 Disciplina tariffaria e finanziamento delle opere

### 3.1 Inquadramento

L'analisi pluriennale delle tendenze dei consumi idrici ad uso civile conferma due principali caratteristiche, progressivamente più accentuate: da un lato una richiesta di sempre maggiore qualità dell'acqua in linea con l'evoluzione normativa di settore, dall'altro abitudini di utilizzo delle risorse via via crescenti, sia pure in un'ottica di consapevole attenzione ad evitarne inutili sprechi.

A fronte di tali orientamenti di consumo, si deve registrare sul piano ambientale una tendenza contraria, segnata da crisi idriche legate a siccità sempre più frequenti e di maggiore intensità, che costituiscono serio pericolo per la disponibilità di acqua con la necessaria qualità.

In tale contesto assume un rilievo ormai imprescindibile la possibilità di utilizzare ripetutamente la risorsa idrica, al fine di tutelarne le disponibilità per le future generazioni e nel rispetto dei parametri di qualità prescritti dalla norma.

L'EGATO 2 Lazio Centrale Roma, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione del S.I.I. e di programmazione delle relative infrastrutture, intende quindi produrre, di concerto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, le presenti Linee Guida che, in applicazione dei più recenti indirizzi normativi e regolatori, consentano l'attuazione di interventi orientati al conseguimento degli obiettivi di tutela e di risparmio della risorsa.

L'attività di utilizzo della risorsa tramite l'uso delle acque reflue urbane affinate rivenienti da impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato comporta, in generale, la realizzazione di opere di affinamento delle stesse acque reflue urbane depurate e di opere di trasporto (c.d. SRRI). In dettaglio:

- opere per l'adeguamento del depuratore affinché le acque trattate siano idonee alle diverse finalità di uso ai sensi di legge, ivi compreso il comparto per gli ulteriori trattamenti di affinamento dell'acqua reflua;
- infrastruttura di trasporto che include il sistema di condotte ed eventualmente accumuli ed impianti di sollevamento per la consegna dell'acqua all'utilizzatore finale.

In linea di principio, le attività di utilizzo delle acque reflue urbane affinate sono considerate Altre Attività Idriche ai sensi del Metodo Tariffario Idrico mentre va previsto il recupero dei costi di investimento e di esercizio connessi agli SRRI a carico dei beneficiari/utilizzatori finali, al netto degli eventuali contributi pubblici, con le modalità disciplinate nell'articolo 3.2 che segue.

Allo scopo di promuovere l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate, l'Ente di governo dell'ATO 2 ed il Gestore del S.I.I. hanno l'opportunità di identificare e valutare possibili interventi di realizzazione di SRRI, con riferimento ai potenziali utilizzatori finali per i differenti usi (agricolo, industriale, civile, ambientale) ed alle opportunità di salvaguardia della risorsa idropotabile per la resilienza del sistema idrico, conformemente agli obbiettivi declinati nella pianificazione di bacino distrettuale.

Al fine della realizzazione da parte del Gestore del S.I.I., le opere connesse agli SRRI sono previste e incluse nel Programma degli Interventi, secondo le disposizioni della normativa regolatoria vigente e considerato che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Qualità Tecnica connessi al Macro-Indicatore M0.

Tra i diversi interventi possibili nell'ambito dell'utilizzo delle acque reflue urbane affinate, è data priorità di programmazione a quelli per i quali sia stato formalizzato, con idoneo protocollo di intenti, con l'utilizzatore finale l'impegno a sottoscrivere, prima della realizzazione dell'opera, un contratto pluriennale, della durata commisurata al recupero dei costi di investimento, che abbia ad oggetto la realizzazione di un SRRI e la successiva somministrazione di acque reflue urbane affinate.

### 3.2 Copertura dei costi di investimento e di esercizio

Gli SRRI realizzati dal Gestore del S.I.I. in attuazione del Programma degli interventi sono di proprietà del demanio pubblico e sono trattati, in particolare, secondo le disposizioni contenute nella Convenzione di Gestione per i beni compresi nel S.I.I. nell'ATO2. Gli SRRI sono eserciti in concessione dal Gestore medesimo, nel rispetto dei principi generali sulle acque pubbliche e della normativa regolatoria del S.I.I.

Gli investimenti effettuati dal Gestore del S.I.I. e i contributi eventualmente ricevuti per la realizzazione delle opere, così come i costi di esercizio connessi alla gestione dei SRRI, sia per la componente efficientabile sia per la componente aggiornabile, sono presi in considerazione e trattati ordinariamente secondo la disciplina prevista dal Metodo Tariffario Idrico.

Al termine della concessione del Servizio Idrico Integrato, il valore residuo delle opere connesse ai SRRI è incluso nel valore di subentro. I Contratti di somministrazione per l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate sono trasferiti al Gestore subentrante.

A carico dell'utilizzatore finale che ha sottoscritto il contratto, è prevista l'applicazione di una tariffa di utilizzo delle acque reflue urbane affinate e l'eventuale corresponsione di un contributo in conto capitale (equiparabile ad un contributo conto allaccio) stabiliti in modo che, in via sostanziale, sia garantita la copertura dei costi di investimento e di esercizio delle opere per la realizzazione di SRRI.

### 3.3 Tariffa di utilizzo

La tariffa di utilizzo delle acque reflue urbane affinate è calcolata in modo tale da rendere neutro l'impatto dell'utilizzo delle acque reflue urbane affinate (costi di investimento e di esercizio) sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato, nell'arco della durata di esercizio del SRRI.

Detta tariffa è suddivisa in due componenti:

- quota fissa: copre i costi di investimento (CAPEX) delle opere per SRRI al netto di eventuali contributi ricevuti (sia di natura pubblica sia rivenienti dal primo utilizzatore finale);
- quota variabile: copre i costi operativi (OPEX) associati al funzionamento del SRRI e la manutenzione straordinaria,

Agli utilizzatori finali successivi al primo si applica una tariffa in funzione del costo incrementale di investimento, dei costi operativi e della manutenzione straordinaria.

La tariffa di utilizzo delle acque reflue urbane affinate è applicata ai consumi misurati al punto di consegna fiscale delle acque reflue urbane affinate, generalmente posizionato al termine della infrastruttura di trasporto realizzata dal Gestore del S.I.I..

Ai fini della regolazione tariffaria del S.I.I., i ricavi della tariffa di utilizzo sono considerati come Ricavi per Altre attività idriche mentre i contributi ricevuti sono trattati conformemente al Metodo Tariffario Idrico per fattispecie analoghe.

Sulla base degli indirizzi sopra stabiliti e delle eventuali prescrizioni definite in sede di approvazione del Programma degli Interventi, la tariffa di utilizzo delle acque reflue urbane affinate è determinata dal Gestore del S.I.I. per ogni singolo SRRI, mutuando i criteri ed i parametri del Metodo Tariffario Idrico.

## 4 Piano di Gestione dei Rischi - PGR

Il PGR è redatto dal Gestore del S.I.I. insieme al primo utilizzatore finale ed alle altre parti responsabili, ai sensi ed in conformità con la normativa vigente ove applicabile.

Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi di ogni SRRI sia della fase di affinamento delle acque reflue urbane sia della fase di trasporto al punto di utilizzo.

Il PGR contiene le prescrizioni atte a garantire che il SRRI sia sicuro, individua i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive e individua eventuali ulteriori barriere protettive da prevedere a valle del punto di consegna.

Per ogni SRRI, l'utilizzatore finale - responsabile del punto di utilizzo - deve prevedere ed inserire, dove necessario, idonee barriere di abbattimento dei rischi connessi all'utilizzo di propria competenza.

L'eventuale adeguamento del PGR, in caso di successivi utilizzatori finali, è effettuato da ciascuna parte responsabile per quanto di competenza; i costi di tale adeguamento sono a carico dell'ultimo richiedente.

## 5 Contratto di Somministrazione / Disciplinare tecnico

### 5.1 Contratto di realizzazione e somministrazione

Il Contratto ha ad oggetto la realizzazione di un SRRI, finanziato, interamente o parzialmente, con il contributo del primo utilizzatore finale e la disciplina dei corrispettivi a suo carico, nonché l'erogazione del servizio di fornitura delle acque reflue urbane affinate provenienti da depuratori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio centrale.

Il Contratto dettaglia gli obblighi delle parti, disciplinando in particolare:

- le progettualità necessarie per la realizzazione di un SRRI con le relative prescrizioni tecnico/amministrative;
- le specifiche tecniche per l'utilizzo delle acque, come definite nel Disciplinare Tecnico;
- gli obblighi di monitoraggio e controllo in ottemperanza alla normativa vigente;
- i corrispettivi e le modalità di corresponsione degli stessi;
- l'applicazione di penali.

La durata minima del Contratto di somministrazione per l'utilizzo delle acque reflue urbane affinate per il primo utilizzatore finale è commisurata ai tempi necessari per il recupero dei costi di investimento.

Il Contratto deve prevedere l'applicazione di penalità, in caso di recesso, per il recupero integrale del costo di investimento.

Gli allacci successivi al primo sono disciplinati secondo il Regolamento del S.I.I. per gli allacci idrici, sulla base del principio della "Universalità di accesso", con applicazione del Contratto di cui al successivo art. 5.2.

Il PGR è parte integrante del Contratto di somministrazione, al quale è allegato.

### 5.2 Contratto di somministrazione

Il Contratto, di sola somministrazione si applica: 1) agli utilizzatori finali successivi al primo, 2) nel caso di SRRI realizzati con fondi pubblici e/o con fondi della tariffa del S.I.I.

Esso ha ad oggetto l'erogazione del servizio di fornitura delle acque reflue urbane affinate provenienti da depuratori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio centrale.

Il Contratto di somministrazione dettaglia gli obblighi delle parti, in particolare:

- le specifiche tecniche per l'utilizzo delle acque, come definite nel Disciplinare Tecnico;
- gli obblighi di monitoraggio e controllo in ottemperanza alla normativa vigente;
- i corrispettivi dovuti per il servizio e le modalità di corresponsione degli stessi.

Il PGR è parte integrante del Contratto di somministrazione, al quale è allegato.

## 6 Aspetti autorizzativi

Nell'ambito delle autorizzazioni allo scarico dei depuratori del Servizio Idrico Integrato, per i volumi destinati ad utilizzo delle acque reflue urbane affinate per usi industriali, civili e ambientali, si applica la disciplina prevista dal D.M. 185/03 e/o la normativa di settore pro tempore vigente.

Il Gestore del S.I.I. provvede a che, al punto di consegna, le acque reflue urbane affinate siano conformi alla normativa vigente per l'utilizzo a fini irrigui e si impegna ad effettuare le analisi periodiche riportate nel PGR con frequenza non inferiore a quattro volte l'anno, dandone comunicazione alle Autorità competenti in materia ambientale ed igienico-sanitaria.

Il Gestore del S.I.I., nonché le ulteriori parti responsabili diverse dal Gestore del S.I.I., provvedono, ognuna per la parte della catena di trasporto e distribuzione di rispettiva competenza, a che, ai punti di consegna, le acque reflue urbane affinate siano conformi alla normativa vigente.

Oltre il punto di consegna, la parte responsabile cedente non è responsabile della qualità dell'acqua.

Per gli utilizzi irrigui, in considerazione della peculiarità della destinazione dell'utilizzo di acque reflue, si applicano le disposizioni del Regolamento UE 741/2020.

Le presenti Linee Guida non si applicano all'utilizzo di acque reflue industriali affinate presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.